



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano	NICASTRO	- Presidente -
Dott. Bruno	DURANTE	- Consigliere -
Dott. Giovanni	FEDERICO	- Consigliere -
Dott. Alberto	TALEVI	- Consigliere -
Dott. Luigi Alessandro	SCARANO	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

LOMONACO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo STUDIO BUCCICO, difeso dall'avvocato VITTORIO FARAONE, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

**contro**

USL/5 MONTALBANO JONICO;

- *intimata* -

**e sul 2° ricorso n° 29670/02 proposto da:**

AZIENDA SANITARIA U.S.L. N.5, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale, dott. Antonio Prospero Colasurdo, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di

**-5244/06**

**ORIGINALE**

Oggetto

Risarcimento danni.  
Tutela della salute e sanità animale. Il servizio veterinario pubblico.

R.G.N. 23365/02

29670/02

Cron. 5244

Rep. 1361

Ud.13/01/06

**contributo unificato**



CASSAZIONE, difesa dall'avvocato VINCENZO MONTAGNA,  
con studio in 75025 - POLICORO (MT), Via Resia n.3,  
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**nonchè contro**

LOMONACO ANTONIO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 115/01 della Corte d'Appello di  
POTENZA, sezione civile, emessa il 27/03/01,  
depositata il 19/06/01, R.G.373/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 13/01/06 dal Consigliere Dott. Alessandro  
SCARANO;

udito l'Avvocato Vincenzo MONTAGNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per  
la inammissibilità e, in subordine, il rigetto del  
ricorso principale e per l'assorbimento, o comunque il  
rigetto, del ricorso incidentale.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato il  
sig. Antonio Lomonaco esponeva di essere allevatore di  
bestiame e di avere, tra il gennaio ed il settembre del  
1995, acquistato alcuni bovini di razza frisone italia-  
na e bruna alpina destinati alla produzione di latte, e



che pur avendo dato tempestiva comunicazione alla AUSL n. 5 di Montalbano Jonico dell'arrivo degli animali in questione, il Servizio veterinario di quest'ultima non aveva effettuato i dovuti controlli nei termini di legge, giacché il primo dei medesimi aveva avuto luogo solamente a fine gennaio del 1996. E poiché numerosi animali erano risultati affetti da tubercolosi, aveva dovuto procedere all'abbattimento di numerosi capi, che la <<repentina scoperta del focolaio di TBC nell'allevamento>> avrebbe viceversa evitato.

Conveniva pertanto la suindicata AUSL avanti al Tribunale di Matera per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguentemente subiti per il complessivo ammontare di £ 237.500.000, precisando che £ 87.500.000 erano indicati a titolo di danno emergente ( in ragione del costo per ciascun bovino pari a circa £ 3.500.000 ) e £ 150.000.000 corrispondevano al <<notevole calo>> subito <<nelle relative vendite>>.

Nella resistenza della AUSL n. 5 di Montalbano Jonico, che contestava la sussistenza di un obbligo a suo carico nei confronti dei proprietari degli allevamenti deducendo essere l'attività del Servizio veterinario presso di sé costituito, svolta <<in funzione esclusiva della tutela della salute pubblica>>, sicché sfuggivano le ragioni per le quali veniva prospettata una sua re-



sponsabilità per l'accaduto, e negava essersi in ogni caso verificato un ritardo ad essa addebitabile ( in quanto dalle relazioni dei veterinari incaricati era viceversa emerso che a determinare gli eventi erano invero stati i pretesti del Lomonaco, collegati al proposito del medesimo di non dare esecuzione ad ordini in precedenza impartitigli di abbattimento con divieto di introdurre altri animali ), il Tribunale di Matera riggettava la domanda.

Interposto gravame dal Lomonaco, con sentenza del 13 giugno 2001 la Corte d'Appello di Potenza riggettava l'impugnazione, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Esponendo in particolare al riguardo che <<a prescindere>> dalla fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, il Lomonaco non aveva fornito la prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda proposta, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione alla AUSL dell'introduzione, in più riprese, di nuovi inserimenti di animali bovini dopo che nel 1995 era stato individuato nelle stalle della sua azienda un focolaio infettivo di leucosi bovina enzootica ( L.E.B. ); al mantenimento in precauzionale isolamento, giusta ord. min. del 2 gennaio 1993, degli animali così introdotti; alla circostanza

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located on the right side of the page.



che il focolaio infettivo trovasse origine da uno degli animali oggetto di nuova introduzione nell'allevamento nel corso dell'anno 1995, e non fosse già presente nelle stalle dell'allevamento ovvero non risultasse di diversa origine ( es. contagio da animali estranei all'allevamento in occasione di mostre o fiere ).

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il Lomonaco propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, articolato in plurime doglianze.

Resiste con controricorso la AUSL n. 5 di Montalbano Jonico, che spiega altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo, anch'esso articolato in plurime doglianze, illustrati entrambi da memoria.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con unico motivo di ricorso il Lomonaco, lamentando violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., nonché vizio di motivazione, si duole che il giudice del gravame abbia erroneamente rigettato l'appello nel ravvisato difetto di prova della responsabilità del Servizio veterinario della convenuta AUSL in ordine alla causazione dell'evento.

Deduce al riguardo che l'attività della P.A. deve essere non solo conforme a legalità ma anche rispettosa del principio generale del *neminem laedere* ex art. 2043



c.c., ormai esteso anche a tutela della violazione degli interessi legittimi.

Osserva che con l'istituzione del S.S.N. ex L. n. 833 del 1978 la salute è tutelata quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, a tal fine richiedendo che risulti assicurata anche <<l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attingono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata>> ( art. 2 ); che ai sensi dell'art. 14 la AUSL è tenuta a provvedere, tra l'altro, <<alla profilassi e alla polizza veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario>>; che con D.M. 1°/6/1968 è stato posto il divieto di <<introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e, se sono di età superiore a sei settimane, che hanno fornito



esito negativo ad almeno una prova di tubercolina >>, nonché l'obbligo <<che i bovini da introdurre siano scortati da esito favorevole al controllo di stato per il risanamento della brucellosi, ovvero che abbiano subito esito negativo da non più di trenta giorni, gli opportuni accertamenti sia sierologici nei confronti di detta malattia ... >>.

Sottolinea, ancora, che con D.M. 5 luglio 1979 si è ulteriormente previsto che <<ogni nuova introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata al veterinario comunale entro otto giorni dalla introduzione stessa, da parte del proprietario o detentore degli animali>>; che da tale quadro normativo discende l'obbligo del Servizio veterinario della AUSL di procedere agli accertamenti previsti dalla legge, sicchè le deduzioni da quest'ultima formulate in tema di responsabilità <<contrattuale o extra contrattuale a nulla rileva ai fini del presente giudizio>>.

Deduce, altresì, che nella lettera d.d. 1/7/1996 a firma del veterinario dr. Larocca dell'AUSL n. 5 risulta indicato che dopo il primo arrivo di nuovi capi di animali il medesimo era andato presso l'allevamento a visionare la documentazione e che, acquisito nel frattempo un secondo lotto di bestiame, era stato <<finalmente>> fatto il controllo e in tale occasione trovata

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive script.



una bovina positiva per leucosi e molte altre con reazione alla tubercolina>>.

Sostiene che il suindicato <<"finalmente" del medico veterinario della U.S.L.>> indica che il controllo è stato effettuato dopo moltissimi mesi dalla comunicazione, come dal medesimo <<espressamente riconosciuto>>. E che da tale <<ammissione>> ben emergeva invero come la struttura pubblica fosse venuta meno all'obbligo del controllo previsto dalla legge, lamentando la derivazione da tale omesso controllo dei danni subiti, i quali non si sarebbero verificati se gli obbligatori accertamenti fossero stati effettuati nei termini di legge giacchè in tal caso egli avrebbe potuto <<rivalersi>> nei confronti del venditore degli animali, che gli stessi aveva dichiarato immuni da malattie.

Contesta l'asserzione del veterinario Larocca secondo cui nell'allevamento era stato individuato <<un focolaio di leucosi e enzootica con cinque capi positivi>>, asserendo che, oltre a non essere veritiera, essa ridondava invero in termini di grave responsabilità in capo al veterinario dell'AUSL il quale, avuta comunicazione del compiuto acquisto di animali, avrebbe dovuto recarsi sul posto per il relativo controllo e vietare la permanenza anche <<per un solo minuto>> di tali ani-



mali nella stalla <<infetta>>, mentre il predetto aveva viceversa lasciato trascorrere <<moltissimi mesi>> prima di effettuare gli accertamenti.

Contesta ulteriormente la veridicità dell'asserzione del medico dell'AUSL secondo cui la malattia delle mucche introdotte era nel caso derivata dal precedente focolaio infettivo, ma in ogni caso, una volta avuta conoscenza dell'accaduto, il Servizio veterinario dell'AUSL non gli aveva notificato alcun divieto di allevare altri animali.

Aggiunge che, quand'anche fosse stato vero che egli avesse impedito al veterinario di effettuare la visita, quest'ultimo avrebbe dovuto impartire espressa disposizione al riguardo ai sensi della L. n. 34 del 1968, comportando anche l'applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di <<coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della legge per impedire la diffusione delle malattie in essa previste>> ( art. 5, 2° co. ). E che il tempestivo intervento ai sensi di legge del veterinario della AUSL avrebbe quantomeno consentito di ridurre <<il danno enorme subito>>, atteso che il bestiame era stato introdotto in più riprese.

Il complesso motivo è infondato.


Attese le riferite doglianze emerge invero eviden-



te come la relativa formulazione da parte dell'odierno  
ricorrente non integra un'idoneo motivo di ricorso per  
cassazione sotto tutti i profili oggetto di censura.

Le stesse si sostanziano infatti in una serie di  
apodittiche affermazioni inidonee ad essere considerate  
quali utili censure conformi al modello delineato  
all'art. 360 c.p.c.

Con riferimento in particolare al vizio ex art.  
360, 1° co. n. 3, c.p.c., secondo consolidato orienta-  
mento di questa Corte giusta il disposto di cui al-  
l'art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c. la violazione e falsa  
applicazione della legge deve essere a pena d'inammissi-  
bilità dedotta nel ricorso per cassazione mediante la  
specificca indicazione delle affermazioni in diritto  
contenute nella sentenza gravata che motivatamente si  
assumano in contrasto con le norme regolatrici della  
fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita  
dalla giurisprudenza di legittimità o dalla preva-  
lente dottrina, non risultando altrimenti consentito  
alla S.C. adempiere al proprio compito istituzionale di  
verificare il fondamento della denunciata violazione  
(v., da ultimo, Cass., 8 novembre 2005, n. 21659 ).



Nel caso in esame, il ricorrente si limita invece a  
sostenere che con l'istituzione del Servizio Sanitario  
Nazionale l'ordinamento tutela la salute come fondamen-



tale diritto dell'individuo e interesse della collettività, dilungandosi sul relativo fondamento e sugli aspetti applicativi che ne rimangono conseguentemente coinvolti.

Sottolinea per altro verso che anche la P.A. è tenuta al rispetto del *neminem laedere*.

Ancora, nel limitarsi ad apoditticamente censurare la sentenza del giudice di seconde cure, non avverte che i principi da lui invocati non sono stati ivi invero disattesi e nemmeno posti in dubbio, dalla corte di merito che ha affermato di non poter invero accogliere la domanda del Lomonaco avuto diversamente riguardo alla regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per non avere cioè assolto all'onere, su di lui incombente, di dare la prova degli elementi costitutivi della domanda formulata. In particolare, circa la tempestiva comunicazione alla ASL della nuova introduzione nell'allevamento di bovini; il mantenimento degli animali di nuova introduzione nell'allevamento in stato di isolamento, come previsto dall'ord. min. del 2 gennaio 1993; la circostanza che il focolaio infettivo fosse stato introdotto nell'allevamento nel corso dell'anno 1995 da uno degli animali oggetto di nuovo inserimento, e non anche già presente nelle stalle dell'azienda, ovvero addirittura di diversa origine ( es. contagio da



animali estranei all'allevamento in occasione di mostre o fiere ).

Orbene, su tale decisivo punto dell'impugnata decisione nessuna censura muove invero l'odierno ricorrente principale.

In ordine al medesimo vale in ogni caso sottolineare che secondo il consolidato orientamento di questa Corte la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata ( salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale ) al giudice del merito, il quale è soggetto al solo limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua motivazione idonea a consentire il controllo del criterio logico seguito (cfr., da ultimo, Cass., 2 aprile 2004, n. 6519).

Quanto alla lamentata violazione ex art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c., come eccepito dalla resistente ASL nessun profilo di nullità della sentenza o del procedimento deduce invero il Lomonaco, la cui denuncia risulta pertanto apoditticamente formulata.

A tale stregua essa si pone in violazione del principio affermato da questa Corte secondo cui il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi



sulle nullità degli atti processuali, e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo - ancorché la legge non lo preveda - allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, 2° co., c.p.c. ). Principi che, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione, e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 c.p.c., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), depongono per l'affermazione del principio per il quale il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), deve essere necessariamente specifico, ed articolarsi nell'enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un *error in procedendo* e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., il rispetto dell'esigenza di specificità

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



non cessa di essere necessario per il fatto che, com'è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell'attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l'oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacché per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l'indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l'errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L'onere di specificazione deve essere allora in tal caso assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell'errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione (v. Cass., 4 marzo 2005, n. 4741 ).

Né l'odierno ricorrente ha d'altro canto in qualche modo argomentato il denunciato vizio di motivazione sotto il profilo dell'insufficienza, della contraddittorietà o della illogicità della motivazione, in violazione di quanto imposto dall'art. 366, 1° co. n. 4,



c.p.c. ( v. Cass., 21 ottobre 2005, n. 20454 ).

Alla rilevata infondatezza dei suddetti profili di censura consegue il rigetto del motivo.

Con plurime doglianze articolate in unico complesso motivo l'AUSL propone ricorso incidentale, dolendosi anzitutto (sub a) del mancato accoglimento dell'eccepito difetto di *causa petendi* della domanda proposta dal Lomonaco.

Deduce altresì ( sub b ) che il S.S.N. è stato istituito per la tutela della salute fisica e psichica delle persone, con esclusione di ogni riferimento alla cura degli animali, dal tenore dell'art. 2 L. n. 833 del 1978 asseritamente evincendosi che il S.S.N. si interessa della difesa sanitaria degli animali solo per garantire la salute fisica e psichica delle persone, intervenendo cioè in relazione a patologie degli animali solo per vigilare a che le stesse non ne provochino altre a danno delle popolazioni; mentre il servizio di diagnosi e di cura degli animali viene svolto dai liberi professionisti a pagamento.

Censura, ancora ( sub c ), la disposta compensazione delle spese di lite del grado di appello, deducendone l'erroneità atteso il difetto dei presupposti di legge, non essendovi stata reciproca soccombenza, né non essendovi stata <<indicazione o esplicitazione>> alcuna



di <<giusti motivi>>.

L'articolata doglianza è in parte inammissibile e in parte infondata alla stregua delle seguenti considerazioni.

Va anzitutto osservato che, come Cass., Sez. Un., 12 marzo 2001, n. 99 ha già avuto modo di affermare, tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale deve ritenersi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale.

Al riguardo si è ulteriormente precisato che ai fini della proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale occorre che la domanda sia espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale. Occorre cioè una qualificazione espressa della domanda, e non una semplice prospettazione generica dell'inosservanza di precetti o di disposizioni legislative.

Laddove sia *ambigua*, non risultando possibile evincere quale sia la scelta del danneggiato, la domanda deve essere interpretata, in base al *petitum* ed alla *causa petendi*, come una causa di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.

Sotto altro aspetto va altresì posto in rilievo che, diversamente da quanto invero sostenuto nel ricorso



so incidentale, questa Corte ha già avuto modo di affermare e precisare ( in particolare con riferimento agli artt. 61 e 62 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 -sino a sostituzione, nell'ambito delle singole Regioni, dalla specifica legislazione regionale sulla materia-; e agli artt. 16 e 32 L. n. 833 del 1978, che hanno demandato alle Regioni di disciplinare con leggi regionali il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nonché l'esercizio nell'ambito dei rispettivi territori delle funzioni già esercitate dagli uffici del veterinario provinciale e dagli ufficiali veterinari e comunali ) che l'attività in materia veterinaria della Amministrazione pubblica ( Stato, Regioni, enti locali, unità sanitarie ) è sempre svolta in funzione della tutela e della salvaguardia della salute pubblica e di quella dei singoli cittadini, anche quando venga resa su richiesta di privati e ridondi a loro vantaggio ( v. Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1997, n. 1321; Cass., 11 settembre 1997, n. 8975 ).

Anche le prestazioni veterinarie effettuate nell'interesse del privato che le richiede coinvolgono infatti, secondo quanto sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, un interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni previste da norme giuridiche ( v. Corte Cost., 31 marzo 1995, n. 105 ).



Ciò esclude che sul piano concettuale, nonché su quello dei principi emergenti dall'ordinamento positivo, possa individuarsi un'azione in materia veterinaria della pubblica amministrazione erogata nell'esclusivo interesse privato.

Il servizio veterinario pubblico, pur avendo sempre come obiettivo la tutela della salute della collettività e dei singoli cittadini, si differenzia al suo interno in relazione alla officiosità o meno delle sue prestazioni.

In taluni casi la struttura pubblica interviene cioè d'ufficio, indipendentemente da qualsiasi richiesta del soggetto fruitore o di quello che ne risente comunque gli effetti.

Le prestazioni veterinarie sono allora erogate quale mezzo diretto ed immediato per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.

In altre ipotesi il servizio veterinario pubblico interviene a seguito di una richiesta che il fruitore è obbligato a presentare, indipendentemente da qualsiasi proprio interesse immediato o mediato ed anche contro il proprio interesse.

In tal caso la prestazione veterinaria è per l'Amministrazione pubblica obbligatoria indipendentemente dall'istanza del fruitore, quest'ultima configurando un



semplice momento iniziale della procedura amministrativa. Sicché la prestazione veterinaria soddisfa un duplice interesse: quello della P.A. alla tutela della salute pubblica e dei singoli cittadini; e quello personale del fruitore, per il cui appagamento è necessario l'intervento del servizio veterinario pubblico.

In altri casi ancora la struttura pubblica interviene solo a seguito di una richiesta del fruitore che, peraltro, costituisce per il richiedente un mero onere.

In quest'ultima ipotesi l'interesse del fruitore assume rilevanza immediata e diretta ( o, comunque, costituisce momento essenziale ), mentre l'interesse pubblico presenta una rilevanza solo mediata ed indiretta. In altri termini, la norma considera distintamente, da un canto, l'interesse tutelato attraverso il servizio sanitario pubblico e, dall'altro, l'interesse concreto ed immediato all'erogazione della specifica prestazione.

Al riguardo questa Corte è pervenuta ad affermare la piena legittimità dell'imposizione da parte della struttura pubblica di un compenso per le prestazioni veterinarie erogate ( soltanto ) all'esito della relativa richiesta dal fruitore presentata non già in osservanza di un comando assoluto in tal senso, ma unicamente in assolvimento di un onere strumentale al conse-



guimento di un suo scopo personale di natura privata (con riferimento al c.d. "diritto di rivisita" in senso proprio, quale compenso per la prestazione della visita veterinaria erogata dalla struttura pubblica a seguito di una richiesta che il privato formula all'unico personale scopo di poter introdurre nel Comune di destinazione carni macellate altrove, v. Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1997, n. 1321, nonché conformemente, da ultimo, Cass., 2 giugno 2000, n. 7321. Relativamente al <<compenso aggiuntivo>>, variamente denominato in funzione di asserite prestazioni diverse dalla rivisita, ma alla medesima strumentali, quali la messa a disposizione dei locali, dell'attrezzatura e del personale occorrente per l'esecuzione della prestazione veterinaria, v. Cass., 11 settembre 1997, n. 8975, e, conformemente, Cass., 10 gennaio 1998, n. 149 ), un principio di gratuità di tali prestazioni non essendo invero ricavabile dalla normativa, neppure comunitaria ( v. Cass., 12 maggio 2000, n. 6064; Cass., 28 gennaio 1998, n. 829 ).

Nel caso in esame, a parte quanto già più sopra posto in rilievo in ordine alla qualificazione della domanda risarcitoria ambigua, la corte di merito ha peraltro nell'impugnata sentenza espressamente affermato di <<prescindere dalla fondatezza dei rilievi mossi>>



dall'allora appellante ed odierno ricorrente Lomonaco, ed ha diversamente rigettato la domanda del medesimo in applicazione della regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ritenendo non avere egli assolto all'onere di fornire <<la prova in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della propria domanda>>, in particolare circa <<la responsabilità della ASL <<in ordine alla determinazione del danno subito dal Lomonaco>> ( v. p. 6 della sentenza impugnata ).

Emerge allora evidente che a tale stregua la AUSL difetta invero di interesse in ordine alla spiegata impugnazione in esame, giacché il principio contenuto nell'art.100 c.p.c. -secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse- si applica anche al giudizio di impugnazione in generale e a quello di cassazione in particolare, e l'interesse ad impugnare una sentenza -o un capo di essa- si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio ( cfr. Cass., 27 luglio 2005, n. 15705; Cass., 11 febbraio 2005, n. 2841; Cas., 4 maggio 2004, n. 8465; Cass., 9 dicembre 2003, n. 18736).

Quanto all'ulteriore doglianza concernente il regime delle spese è invece sufficiente rilevare che, diversamente da quanto dalla ricorrente in via incidenta-



le lamentato, la corte di merito ha invero puntualmente in motivazione indicato le ragioni della disposta integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, facendo espressamente riferimento agli <<equi e giusti motivi>> al riguardo ravvisati, desunti dalle <<concrete vicende fattuali e processuali>>. Sicchè palese ne emerge l'infondatezza.

A quanto sopra rilevato ed esposto consegue dunque la declaratoria di cui al dispositivo.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate pure come da dispositivo, vanno poste a carico del soccom-bente ricorrente in via principale.

**P.Q.M.**

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il profilo sub a) del ricorso incidentale. Dichiara inammissibile il profilo sub b) del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese nei confronti della AUSL, che liquida in complessivi euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre accessori come per legge.

Roma, 13 gennaio 2006

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

  
22

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 10 MAR. 2006  
IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista